



FONDAZIONE
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA
GIORGIO DI GIULIOMARIA

NOTA OPERATIVA N. 3/2018

OGGETTO: Il principio di trasparenza nella società in accomandita semplice e brevi cenni sull'IRI.

1. Società in accomandita semplice (S.a.s)

La società in accomandita semplice è disciplinata dagli **articoli 2313-2324 del Codice Civile**, sul modello della società in nome collettivo.

Si tratta di una società di persone che può esercitare sia attività commerciale sia attività non commerciale e si caratterizza per la presenza di **due categorie distinte di soci** (art. 2313, comma 1):

- **Soci accomandatari:** rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali e possono essere nominati amministratori della S.a.s., ad essi spetta l'amministrazione della società e rispondono con il loro patrimonio per le obbligazioni assunte dalla società;
- **Soci accomandanti:** rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente all'ammontare del conferimento effettuato e non possono amministrare la S.a.s.

La normativa per i soci accomandanti prevede alcuni *divieti* come quello di inserire il loro nome nella ragione sociale (art. 2314, comma 2).

Invece tra i *diritti* dei soci accomandanti è presente il diritto al rendiconto annuale, nonché alla consultazione delle scritture dell'impresa al fine di verificare la correttezza del rendiconto stesso (art. 2320, comma 3) e il diritto a non restituire gli utili riscossi in buona fede sulla base di un bilancio regolarmente approvato (art. 2321).

La **ragione sociale** deve recare il nome di almeno uno dei soci accomandatari e la dizione "società in accomandita semplice/S.a.s."; è tuttavia possibile che sia mantenuto nella ragione sociale anche il nome del socio receduto o defunto, qualora questi (o i suoi eredi) vi consenta (art. 2314, co. 1).

Per quanto riguarda **gli amministratori**, debbono essere anche accomandatari della società (art. 2318, comma 2), mentre non è necessario che ogni accomandatario sia anche amministratore della società in accomandita semplice.

Gli accomandatari-amministratori hanno obblighi identici a quelli degli amministratori della S.n.c. (art. 2318, comma 1). Per la loro nomina e revoca servono l'unanimità degli altri soci accomandatari, nonché la maggioranza del capitale sociale sottoscritto dagli accomandanti, salvo l'atto costitutivo preveda una maggioranza più elevata (art. 2319).